

UNIONE CIVILE

Impedimenti

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

- per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente. Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all'estero

Chi ha contratto matrimonio o una unione civile all'estero, può chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili del Comune di Residenza o di iscrizione AIRE, ai sensi dell'art.17 del DPR 396/2000, tramite l'autorità consolare, o direttamente all'ufficio di stato civile. L'atto dovrà essere munito della legalizzazione, dove previsto, e tradotto in lingua italiana.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome.

- Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
- Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
- Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

- All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
- In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile che sia prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Costituzione dell'Unione Civile

La coppia che intende costituire una unione civile invia, congiuntamente, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rubano l'[apposita comunicazione](#) (scaricabile nella sezione modulistica), con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta allo [sportello Polifunzionale PuntoSi](#) del Comune di Rubano, anche da parte di una sola parte purché munito oltre che del proprio documento identificativo della copia fotostatica di quello della parte assente;
- inviato per fax al nr. 0498739245;
- inviato per raccomandata, all'indirizzo: Comune di Rubano – Settore Servizi Demografici - Via A. Rossi, 11 – 35030 Rubano (PD);
- inviato per via telematica, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: (semplice) demografici@rubano.it ([link sends e-mail](#)) oppure (posta elettronica certificata) rubano.pd@cert.ip-veneto.net ([link sends e-mail](#)), ad una delle seguenti condizioni:
 1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Ricevuta la comunicazione, e verificati i presupposti di legge, l'ufficiale dello Stato Civile contatta la coppia per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile. All'atto della verbalizzazione della richiesta la coppia sarà inviata a indicare il giorno nel quale comparire, assieme a due testimoni, per dichiarare la costituzione dell'unione civile. Dalla verbalizzazione della richiesta alla data fissata dalla coppia per la costituzione dell'unione civile dovranno passare almeno quindi giorni, utili per l'Ufficiale di Stato Civile per verificare l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'Unione Civile di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

Il cittadino non italiano che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile, assieme alla richiesta di costituzione, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

I dati anagrafici dei testimoni, unitamente alla dichiarazione di scelta del regime patrimoniale e dell'eventuale cognome comune, vanno comunicati all'ufficio stato civile almeno due giorni prima

della data di costituzione dell'unione civile, tramite l'[apposito modulo](#) scaricabile nella sezione modulistica.

La dichiarazione di costituzione dell'unione civile è ricevuta presso la Casa comunale (municipio), tranne i casi previsti dalla legge, nei seguenti giorni:

- tutte le mattine della settimana sabato compreso entro le ore 12.00;
- i pomeriggi di martedì e giovedì entro le ore 18.00;
- sono escluse le domeniche e i giorni festivi.

Eseguita la registrazione della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà, a richiesta degli interessati, un documento attestante la costituzione dell'unione civile, e ad indicare in tutti gli atti dove sia richiesto lo stato civile la seguente indicazione: "unito civilmente" o "unita civilmente".

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie:

- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1 e n.2 lett. a, c, d, e legge 01/12/1970 n. 898);
- per accordo mediante negoziazione assistita da uno o più avvocati, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. 12/09/2014 conv. Legge 10/11/2014, nr. 162;
- per rettificazione di sesso.